

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 17 luglio 2024 ha approvato la deliberazione legislativa concernente:

**“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2004, N. 12
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI ILLECITI
EDILIZI) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 "Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi" e successive modifiche)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2004 le parole: “, anche prima della apposizione del vincolo,” sono soppresse.

Art. 2
(Disposizione transitoria)

1. L'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2004, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo è stato imposto successivamente alla data di scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall'articolo 4, comma 1, della medesima l.r. 12/2004.

Art. 3

(Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE
(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la deliberazione legislativa, costituita da n. 4 articoli e n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Ing. Vincenzo Ialongo)

F.to digitalmente Vincenzo Ialongo

AT